

## SEGRETEZZA MATERNA E TUTELA DELL'IDENTITÀ DEL NATO: IL NODO GIURIDICO DEL PARTO ANONIMO

MARGHERITA COMPAGNUCCI\*

*Il contributo si propone di analizzare l'intrinseco conflitto tra il diritto all'anonimato della madre partoriente e il diritto del figlio a conoscere le proprie origini, corollario imprescindibile dell'identità personale. L'analisi si concentra su una disamina del quadro normativo multilivello in materia e sul raggiunto (dis)equilibrio tra le diverse posizioni giuridiche, frutto di un bilanciamento assiologico di matrice giurisprudenziale. La trattazione, quindi, si focalizza sull'istituto dell'interpello e su come questo si atteggi nel caso di morte o incapacità della donna, sottolineando, peraltro, i limiti operativi rispetto a eventuali fratelli biologici. Nel panorama contemporaneo tale complessa dialettica giuridica rileva altresì nell'ambito della fecondazione eterologa. In conclusione, il presente studio intende offrire una ricostruzione sistematica dei principali snodi giuridici in esame, valutando il contemperamento tra anonimato e identità personale alla luce delle rinnovate istanze sociali.*

*This article explores the inherent tension between a mother's right to anonymity in childbirth and the child's right to know their origins, regarded as an essential component of personal identity. The analysis focuses on the multilayered legal framework governing this matter and examines the (in)balance reached between these competing rights, shaped by value-based reasoning in constitutional and supranational jurisprudence. The discussion then turns to the legal mechanism of the request for disclosure (interpello), particularly in cases involving the mother's death or incapacity, while also highlighting its operational limitations concerning potential biological siblings. In the current legal landscape, this complex dialectic also emerges in the context of heterologous fertilisation. Ultimately, the study seeks to offer a systematic reconstruction of the main legal issues at stake, assessing the reconciliation between anonymity and personal identity considering evolving social demands.*

SOMMARIO: 1. Introduzione: la filiazione tra nuove istanze e antiche tensioni. – 2. Il diritto della madre a partorire in anonimato: ratio dell'istituto e quadro normativo vigente. – 2.1. Critiche dottrinali. – 3. Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini e l'identità personale come diritto inviolabile. – 4. Il nodo gordiano: anonimato materno e tutela dell'identità del nato: evoluzione giuridica. – 4.1. Criticità operative: decesso e incapacità

\* Studentessa in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Firenze.

La Nuova Giuridica - Florence Law Review, ISSN 2974-5640 © 2025 M. Compagnucci. This is an open access article, double blind peer reviewed, published by Firenze University press under the terms of the Creative Commons Attribution Licence, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. DOI:

<https://riviste.fupress.net/index.php/nuovagiuridica>

della partoriente. – 4.2. Revoca tacita dell'anonimato. – 4.3. Fratelli biologici. – 5. La fecondazione eterologa – 5.1. Anonimato del donatore e diritto alla conoscenza del figlio. – 6. Profili comparatistici rispetto all'anonimato materno. – 6.1. Prospettiva comparatistica rispetto alla PMA eterologa. – 7. Conclusioni.

1. *Introduzione: la filiazione tra nuove istanze e antiche tensioni.* – A fronte delle nuove istanze sociali e delle trasformazioni indotte dal progresso scientifico, l'ordinamento giuridico – nella consapevolezza che talora la filiazione prescinde da un dato prettamente genetico<sup>1</sup> – ha mostrato una tendenza alla progressiva attenuazione e relativizzazione del principio del *favor veritatis*<sup>2</sup>. Ciononostante, va parimenti rilevato come, al contempo, tali innovazioni abbiano acuito la necessità di tutelare il diritto del nato da tecniche di procreazione medicalmente assistita eterologa alla conoscenza delle proprie origini. Un'esigenza, quest'ultima, già emersa storicamente in relazione ai nati da parto anonimo, ambito sul quale si intende concentrare l'analisi.

L'istituto del parto anonimo<sup>3</sup> risponde all'esigenza di garantire alla donna la possibilità di partorire presso una struttura sanitaria in condizioni di sicurezza per sé e per il nascituro, senza dover rivelare la propria identità.

Nondimeno, l'assetto normativo che legittima la segretezza della partoriente si pone in tensione con una contrapposta posizione giuridica soggettiva, derivandone un conflitto tra due diritti fondamentali dell'individuo, riconosciuti a livello costituzionale e sovranazionale: il diritto del nato a conoscere le proprie origini, quale espressione dell'identità personale e componente ineliminabile della dignità individuale, e il diritto della madre a mantenere l'anonimato, irrinunciabile presidio a tutela della vita privata e della salute della gestante e di vita per il concepito.

In tale prospettiva, la memoria si configura quale condizione strutturale del vivere, posto che, sulla scorta dell'insegnamento lockiano e di Stefano Rodotà, tanto il vissuto quanto la genealogia biologica concorrono a delineare i contorni

---

<sup>1</sup> Il riferimento è *in primis* alle ipotesi di fecondazione eterologa, E. DEL PRATO, *La scelta come strumento tecnico di filiazione*, in *Famiglia*, 2001, pp. 1035 ss.; notevole importanza assumono anche altre forme di filiazione non genetica, quale la filiazione sociale, M.G. STANZIONE, *Il diritto alla genitorialità e alle relazioni familiari*, in *Comparazione e diritto civile*, 2013, pp. 1-35.

<sup>2</sup> A. GORGONI, *Nuove genitorialità e filiazione*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2019, I, pp. 162-172; A. GORGONI, *Il favor per lo stato di figlio tra verità biologica e interesse del minore*, in *Persona e Mercato*, 2022, IV, pp. 540-565; M.G. STANZIONE, *Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini*, Torino, 2015, pp. 199 ss.; P. STANZIONE, *Le genitorialità tra legittimità, verità e responsabilità*, in *Rassegna di Diritto Civile*, 2019, II, pp. 668-679.

<sup>3</sup> L'istituto trova quale antecedente la ruota degli esposti, attraverso cui le madri potevano affidare i neonati presso appositi istituti di accoglienza, senza essere identificate; sul punto, A. AVITABILE, *Il diritto all'anonimato in ambito familiare*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, Diritto all'anonimato*, Padova, 2008, XLVIII, G. FINOCCHIARO, pp. 143-148; L. ZULLO, *Anonimato della partoriente e diritto dell'adottato all'accesso alle informazioni sulla famiglia di origine*, Milano, 2018, pp. 36-38.

del sé<sup>4</sup>. La memoria si declina così sia come diritto all'oblio per la partoriente, sia come esigenza ineludibile di verità per il figlio.

Il presente contributo si propone di indagare le modalità attraverso cui l'ordinamento giuridico – nella sua articolazione multilivello – ha cercato di comporre tale antinomia.

2. *Il diritto della madre a partorire in anonimato: ratio dell'istituto e quadro normativo vigente.* – Al fine di indagare le complesse dinamiche che caratterizzano la materia, non si può prescindere dall'analisi della duplice *ratio* sottesa al parto anonimo<sup>5</sup>: per un verso, l'istanza preventiva, volta ad offrire alla donna una via legale e sicura per portare a termine la gravidanza, evitando esiti irreparabili, quali abbandono o infanticidio, volendo altresì scoraggiare il ricorso all'aborto, coerentemente con la finalità di tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.) e di protezione della maternità (art. 31, secondo comma, Cost.); per altro verso, l'anonimato mira a tutelare la dignità e la vita privata della madre, che potrebbe trovarsi in condizioni di fragilità personale o sociale.

Occorre, tuttavia, rilevare la frammentarietà della disciplina in materia: essa trova fondamento nell'art. 30, comma 1, d.p.r. 396/2000<sup>6</sup>, che consente la registrazione della nascita «senza l'indicazione delle generalità della madre». Tale previsione è coordinata con l'art. 93 d.lgs. 196/2003 (Codice della privacy), che rafforza la riservatezza delle cartelle cliniche relative al parto, prevedendo che, in tale circostanza, il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali identificativi della madre, possano essere rilasciati decorsi cento anni dalla formazione del documento, e con l'art. 28, comma 7, l.

---

<sup>4</sup> Scriveva il filosofo J. LOCKE, *Saggio sull'Intelletto Umano*, 1690, ripubb. Bari, 1999, capitolo XXVII: «Fin dove questa coscienza può essere estesa indietro a una qualsiasi azione o pensiero del passato, fin li giunge l'identità di quella persona»; di estrema rilevanza le considerazioni di S. RODOTA, *Il diritto di avere diritti*, Bari, 2012, pp. 211 ss.: «Profondissimo è divenuto il pozzo dell'identità, e su questo troppi giuristi evitano di sporgersi. (...) Ma in quel pozzo bisogna pur calarsi, anche per evitare che il diritto non sia più in grado di contribuire a dare la giusta misura alla costruzione e alla rappresentazione dell'identità, all'essere e all'apparire», ancora, «Il primo tra i segni distintivi dell'identità, lo strumento di base per l'identificazione pubblica, viene ricondotto a un dato privato, alla nascita e, di conseguenza, all'appartenenza familiare»; al contempo, tuttavia, l'A. afferma che «L'autonomia nel governo del sé, l'integrità della persona, la dignità inviolabile segnano pure il confine oltre il quale non può spingersi l'altrui pretesa di verità».

<sup>5</sup> Corte cost. 16 novembre 2005, n. 425, in cui viene esplicitato come tale facoltà rappresenti «una scelta legislativa volta a salvaguardare la vita e la salute del nascituro e della madre»; Corte cost. 22 novembre 2013, n. 278: «Il fondamento costituzionale del diritto della madre all'anonimato riposa, infatti, sull'esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l'emergenza di pericoli per la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perché la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili. La salvaguardia della vita e della salute sono, dunque, i beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta di sistema improntata nel senso di favorire, per sé stessa, la genitorialità naturale».

<sup>6</sup> La disposizione riproduce il previgente art. 70, comma 1, r.d. n. 1238 del 9 settembre 1939 (Ordinamento dello stato civile), come modificato dall'art. 2, comma 1, l. n. 127 del 15 maggio 1997 (c.d. Legge Bassanini bis).

184/1983, il quale stabilisce l'impossibilità di accedere alle informazioni che identifichino la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata<sup>7</sup>.

La risalente disciplina legislativa è stata oggetto di censura da parte della giurisprudenza sovranazionale<sup>8</sup> e costituzionale, posto che l'assoluta immutabilità dell'anonimato comportava un sacrificio sproporzionato e irragionevole del diritto del nato a conoscere le proprie origini. Pur riaffermandone la centralità, difatti, la Consulta<sup>9</sup> ha aperto alla possibilità che, attraverso l'interpello, la madre possa essere contattata dal giudice, su richiesta del figlio, per saggiare un'eventuale revoca del segreto, il quale, se confermato, resta insuperabile.

Di conseguenza, si assiste al superamento di una «cristallizzazione» e «immobilizzazione» del sistema, frutto di una superata prospettiva sincronica, a favore di una visione diacronica, che garantisca una ponderazione di tutti gli interessi, in primo luogo indiscutibilmente quello del nato; d'altro canto, a parere di chi scrive, l'irreversibilità della scelta non tutelerebbe adeguatamente neppure la madre, espropriata della facoltà di maturare un diverso convincimento nel corso della propria vita<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> M. RIZZUTI, *Trattamento dei dati sanitari e recenti sviluppi del diritto di famiglia*, in *Diritto e salute*, 2017, II, pp. 30-36; B. CHECCHINI, *Anonimato materno e diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini*, in *Rivista di diritto civile*, 2014, III, pp. 709-725; A. VILLELLA, *Il diritto dell'adottato a conoscere l'identità dei fratelli biologici tra diritto all'identità personale e discutibili limitazioni*, in *Diritto di famiglia e delle successioni, Dialoghi con la giurisprudenza*, 2019, I, pp. 308-314.

<sup>8</sup> *Godelli c. Italia* (dec.) [CEDU], no. 33783/12, 18 marzo 2013, la quale, pur riconoscendo l'ampia discrezionalità attribuita agli stati in tale ambito, sanziona la mancanza di qualsiasi tentativo di bilanciamento tra i contrapposti interessi con conseguente violazione del rispetto del diritto alla vita privata e familiare garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea; ad un differente esito, dal momento che l'ordinamento francese prevede invece la reversibilità del segreto materno, attraverso la predisposizione di un organo e un procedimento amministrativo volti, su istanza dei figli, a ricontattare, ove possibile, le madri anonime, si è pervenuti con *Odièvre c. France* (dec.) [CEDU], no. 42326/98, 13 febbraio 2003, e, ancor più recentemente, *Cherrier c. Francia* (dec.) [GC], no. 18843/20, 30 gennaio 2024 con nota di M. CECCHI, *Tra diritto a conoscere le proprie origini e diritto all'anonimato del genitore biologico*, in *Osservatorio Corte europea dei diritti dell'uomo*, 2024, VI, p. 821.; sul punto, A.O. COZZI, *Parto anonimo: una tradizione giuridica pressoché isolata che resiste*, in *Quaderni Costituzionali*, 2024, II, pp. 468-471.

<sup>9</sup> Corte cost. 22 novembre 2013, n. 278 dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7 della legge 4 maggio 1983, n. 184 «nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione»; sulla scorta di ciò, la Corte Costituzionale rimetteva al legislatore interno la determinazione delle concrete modalità per effettuare l'interpello della madre. A fronte dell'inerzia legislativa, è stata la Corte di Cassazione a delineare la procedura: Cass., sez. un., 25 gennaio 2017, n. 1946.

<sup>10</sup> Corte cost. 22 novembre 2013, n. 278: «Una volta intervenuta la scelta per l'anonimato, infatti, la relativa manifestazione di volontà assume connotati di irreversibilità destinati, sostanzialmente, ad «espropriare» la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione; trasformandosi, in definitiva, quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio, che finisce per avere un'efficacia espansiva esterna al suo stesso titolare e, dunque, per proiettare l'impedimento alla eventuale relativa rimozione proprio sul figlio, alla posizione del quale si è inteso, ab origine, collegare il vincolo del segreto su chi lo abbia generato».

2.1. *Critiche dottrinali.* – Fiumi di inchiostro sono stati versati sull’annosa questione del parto anonimo, anche alla luce di un confronto con gli ordinamenti giuridici stranieri.

È stato autorevolmente criticato in dottrina<sup>11</sup> il raggiunto equilibrio, reputando che la madre si trovi in una posizione nettamente privilegiata rispetto a quella del padre del nato. Infatti, mentre la partoriente può decidere di non essere nominata e pertanto recidere ogni legame col figlio, tale scelta non è data al padre, che, laddove non effettuasse il riconoscimento, potrebbe in seguito essere chiamato in giudizio con l’esperienza di un’azione per la dichiarazione di paternità.

Ebbene, non si può negare l’ontologica disomogeneità di posizione tra i due soggetti, ricordando, con le parole della Corte di Cassazione, che «*non è il diritto in sé della madre all’anonimato che viene garantito, ma la scelta che le ha consentito di portare a termine la gravidanza e partorire senza assumere le conseguenze sociali e giuridiche di tale scelta*»<sup>12</sup>. Ad essere oggetto di tutela non è il tirannico (se si vuole, capriccioso) diritto a partorire anonimamente della madre, bensì la potenzialità stessa di vita per il nato e della salute di entrambi, aspetti assenti rispetto alla posizione paterna.

Maggiormente condivisibili appaiono le considerazioni di altri autori<sup>13</sup>, che stigmatizzano la preminenza assoluta attribuita alle scelte materne anche rispetto alla prole – si anticipa, fintantoché la donna sia in vita – con una conseguente e indubbia compressione del diritto in capo al figlio alla ricostruzione della propria genealogia biologica, non potendo sottacersi né negarsi come quest’ultima sia fondante della sua identità personale. Nondimeno, pur muovendo da tale assunto, si rileva come sia imprescindibile che l’ordinamento continui a garantire una disciplina capace di dare tutela concreta e preventiva a situazioni di particolare fragilità, posto che tale facoltà funge da presupposto per l’esistenza del nato stesso.

3. *Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini e l’identità personale come diritto inviolabile.* – Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini biologiche si radica in una pluralità di fonti internazionali e costituzionali, quali gli artt. 2 e 3 della Costituzione italiana, che tutelano la dignità e lo sviluppo della personalità, e l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che protegge la vita privata e familiare<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> M. MANTOVANI, *Questioni in tema di accertamento della maternità e sistema dello stato civile*, in *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2013, VI, pp. 323-337.

<sup>12</sup> Cass. civ., 21 luglio 2016, n. 15024.

<sup>13</sup> M. SESTA, *La prospettiva paidocentrica quale fil rouge dell’attuale disciplina giuridica della famiglia*, in *Famiglia e diritto*, VII, 2021, pp. 763-775; A. MENDOLA, *Azione di accertamento dello stato di figlio e limiti al diritto all’anonimato materno*, in *Famiglia e diritto*, II, 2021, pp. 163 ss.: l’Autore definisce la partoriente quale «arbitra indiscussa dello stato di filiazione del nato».

<sup>14</sup> *Mikulić c. Croazia* (dec.) [CEDU], no. 53176 /02, 7 febbraio 2002; *Godelli c. Italia* (dec.) [CEDU], no. 33783/12, 18 marzo 2013; in particolare, al par. 54 viene anche affermata l’imprescrittibilità del diritto in questione.

Inoltre, l'art. 7 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo stabilisce il diritto del minore, «nella misura del possibile», a conoscere i propri genitori sin dalla nascita.

A livello domestico, la Suprema Corte<sup>15</sup> ha ribadito che il bisogno di conoscere le proprie origini è un aspetto fondamentale della personalità, capace di influenzare profondamente l'identità e la vita relazionale di una persona; analogamente, la Corte costituzionale<sup>16</sup> ha confermato che esso è un elemento essenziale dell'identità filiale per la piena realizzazione del soggetto, collegandolo alla dignità umana.

Si noti come tale diritto non riguardi solo la sfera identitaria, ma anche esigenze di tutela della salute, come la necessità di informazioni sui genitori biologici per la prevenzione di patologie genetiche<sup>17</sup>.

La dottrina<sup>18</sup> ha ulteriormente elaborato la nozione di identità personale come processo dinamico, non cristallizzabile, che accompagna l'individuo lungo l'intero arco della vita. In questo senso, il diritto alle origini non si esaurisce nella sfera affettiva, ma si estende alle dimensioni relazionali e sociali del soggetto; ciò è tanto più vero in contesti familiari in evoluzione, dove le forme di filiazione non sono più limitate alla sola relazione biologica<sup>19</sup>.

4. *Il nodo gordiano: anonimato materno e tutela dell'identità del nato: evoluzione giuridica.* – Per lungo tempo l'ordinamento italiano ha attribuito prevalenza pressoché assoluta al diritto della madre all'anonimato, escludendo qualunque possibilità di accesso del figlio ai dati identificativi<sup>20</sup>.

---

<sup>15</sup> Cass. civ., 3 marzo 2022, n. 7093: «il relativo bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l'intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale»; Cass. civ., 11 giugno 2015, n. 11887; a livello giurisprudenziale, la prima teorizzazione del diritto all'identità personale, riconducibile all'art. 2 Cost., si ha con Pret. Roma, 6 maggio 1974, poi consacrato con la successiva Cass. civ., 22 giugno 1985, n. 3769; sul punto, C. INGENITO, *Il diritto all'identità dei figli in due recenti pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, II, 2021, pp. 337-358.

<sup>16</sup> Corte cost. 16 maggio 2001, n. 120; Corte cost. 9 febbraio 1994, n. 13.

<sup>17</sup> L'affermazione merita un approfondimento: i dati sanitari, ricavabili dal certificato di assistenza al parto o dalla cartella clinica della partoriente, costituiscono l'insieme delle informazioni relative allo stato di salute della donna e, pur trattandosi di dati sensibili e come tali bisognosi di specifica tutela, differiscono dai dati identificativi, che permettono di individuare in maniera diretta un soggetto. Centrale importanza assume la recente ordinanza Cass. civ., 9 agosto 2021, n. 22497, che, nel ribadire la distinzione tra le due tipologie di dati, ha affermato che «il diritto di accedere alle informazioni sanitarie sulla salute della madre, al fine di accertare la sussistenza di eventuali malattie ereditarie trasmissibili, può essere esercitato indipendentemente dalla volontà della donna e anche prima della sua morte, purché ne sia garantito l'anonimato “erga omnes”», dunque assicurando la segretezza delle informazioni identificative, anche nei confronti dello stesso richiedente.

<sup>18</sup> G. PINO, *L'identità personale*, in *Trattato di biodiritto*, a cura di S. Canestrari, G. Ferrando e C.M. Mazzoni, Torino, 2010, pp. 306 ss; C.M. BIANCA, *La riforma della filiazione*, Padova, 2015, pp. 18 ss.; C. INGENITO, *Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini: alla ricerca dell'identità perduta o mai acquisita*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, XVI bis, pp. 3392-3423.

<sup>19</sup> M.G. STANZIONE, *Il diritto alla genitorialità e alle relazioni familiari*, in *Comparazione e diritto civile*, 2013, pp. 14-18.

<sup>20</sup> Corte cost. 30 novembre 2005, n. 425: ha ritenuto conforme a Costituzione l'art. 28, comma 7, l. 184/1983, che sanciva l'inderogabilità dell'anonimato materno. In quella decisione, la Consulta aveva affermato che la scelta della madre di non essere nominata costituiva uno strumento necessario per

Il quadro muta con il caso *Godelli c. Italia* (2012), ad esito del quale la Corte di Strasburgo condanna il nostro Paese, adducendo la totale assenza di un meccanismo di bilanciamento tra il diritto della madre e quello del figlio.

Sulla scia di tale pronuncia, la Corte costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 278/2013, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 7, l. 184/1983, «nella parte in cui non prevede [...] la possibilità per il giudice di interpellare la madre su richiesta del figlio, ai fini di un'eventuale revoca della dichiarazione di anonimato».

Con tale decisione, la Consulta ha introdotto l'istituto dell'interpello quale strumento di riequilibrio: il giudice può contattare la madre, in condizioni di massima riservatezza, per verificare se intenda confermare o revocare la propria scelta. L'interpello segna il passaggio da un anonimato assoluto ad uno, almeno potenzialmente, reversibile<sup>21</sup>.

4.1. *Criticità operative: decesso e incapacità della partoriente.* – Nonostante l'opportuna innovazione, l'interpello rimane privo di una disciplina legislativa organica. La sua concreta attuazione è affidata alla discrezionalità dei tribunali, con conseguente disomogeneità applicativa.

In particolare, la giurisprudenza si mostra ondivaga rispetto all'ipotesi del decesso della donna che si fosse avvalsa dell'anonimato.

L'orientamento maggioritario<sup>22</sup> sostiene che, con la morte della stessa, il diritto all'anonimato, in quanto diritto personalissimo, si estingue: difatti, la morte configurerebbe «circostanza presuntiva della volontà di rimozione del segreto», ravvisando che tale evento renda il diritto all'anonimato «recessivo» e «indebolito», con conseguente riespansione del diritto del figlio, pur nel rispetto dell'identità "sociale" costruita in vita dalla donna, che potrebbe includere legami familiari o relazionali<sup>23</sup>.

A fronte di ciò, si segnala una pronuncia di merito di segno opposto<sup>24</sup>, in cui si reputa che il decesso non costituisca revoca implicita dell'anonimato, in difetto di un'esplicita disciplina normativa.

---

garantire la prosecuzione della gravidanza, e dunque per tutelare beni primari quali la vita e la salute della donna e del nascituro; in senso contrario, seppur isolata nel panorama giurisprudenziale antecedente il 2013, T.A.R. Marche, 7 marzo 2002, n. 215.

<sup>21</sup> G. PERLINGIERI, *Ragionevolezza e bilanciamento nell'interpretazione recente della Corte costituzionale*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2019, X, pp. 10-51.

<sup>22</sup> Cass. civ., 21 luglio 2016, n. 15024, con nota di S. VICIANI, *Il bilanciamento degli interessi tra il diritto della madre all'anonimato (diritto all'oblio) e il diritto del figlio naturale di conoscere le proprie origini*, in *Giustizia civile*, 2017, II, pp. 1-11.

<sup>23</sup> Cass. civ., 9 novembre 2016, n. 22838; Cass. civ., 7 febbraio 2018, n. 3004.

<sup>24</sup> App. Torino, sez. minori, 5 novembre 2014, n. 598, cassata da Cass. civ., 21 luglio 2016, n. 15024.

Maggiore uniformità giurisprudenziale<sup>25</sup> si rinviene in ordine alla fattispecie di incapacità della donna: si è esclusa la possibilità di interpellare la madre, qualora essa si trovi in gravi condizioni fisiche e psichiche tali da compromettere la sua capacità di intendere e di volere, poiché l'eventuale consenso alla revoca risulterebbe viziato. Come già emerso, invero, il diritto al parto anonimo è un diritto personalissimo, che può essere esercitato solo dal titolare dello stesso.

4.2. *Revoca tacita dell'anonimato.* – Un'interessante questione ha poi riguardato la configurabilità di una revoca tacita all'anonimato. La giurisprudenza di legittimità<sup>26</sup> ha riconosciuto la possibilità di esperire l'azione di accertamento giudiziale della maternità, a seguito del decesso della madre, nonostante l'originaria scelta del parto anonimo, laddove la stessa, in vita, abbia «con la propria inequivocabile condotta» dimostrato di voler rinunciare alla riservatezza. Tale comportamento è stato ritenuto idoneo a integrare una revoca implicita dell'anonimato, rilevabile attraverso indici presuntivi e nessi inferenziali, determinando il venir meno della prevalenza del diritto all'oblio materno rispetto all'interesse del figlio alla verità biologica.

4.3. *Fratelli biologici.* – Nel caso in cui la madre abbia esercitato il diritto al parto anonimo, l'accesso dell'adottato alle informazioni sui fratelli biologici subisce un limite derivato: la conoscenza delle loro identità, infatti, presuppone necessariamente la preliminare rivelazione dei dati materni.

Con la sentenza n. 6963/2018<sup>27</sup>, la Corte di Cassazione, ribaltando le decisioni dei giudici di merito, ha, in astratto, riconosciuto che il diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini non si esaurisce nell'identificazione dei genitori biologici, ma si estende anche ai fratelli e sorelle biologici. Tale accesso è tuttavia subordinato a un previo interpello giurisdizionale, modellato sulla base dell'istituto delineato per la madre, parimenti volto a tutelare la riservatezza dei fratelli, interesse, anch'esso, di pari rango costituzionale.

Nell'ipotesi di parto anonimo, tale possibilità è subordinata all'esito dell'interpello della madre: solo nell'ipotesi in cui questa revochi la scelta di

---

<sup>25</sup> App. Ancona, sez. minori, 12 marzo 2021, con nota di R. TREZZA, *Diritto di interpello del figlio e stato di incapacità della madre anonima* in *Famiglia*, 2022, II, pp. 1-10: «Nel corso dell'interpello, la madre naturale del reclamante aveva dimostrato una grave compromissione delle facoltà cognitive e volitive, non era stata in grado di esprimere la propria volontà e addirittura neppure di ricordare l'evento – nascita del figlio – che le veniva rappresentato. La Corte di merito ha ritenuto che il diritto all'oblio della donna, inteso sia come diritto di dimenticare sia come diritto di essere dimenticata, fosse ancora sussistente e dovesse essere protetto, considerando che la madre non aveva mai voluto che la sua identità venisse svelata e che la rievocazione dell'evento della nascita avrebbe potuto compromettere il suo stato psichico»; Cass. civ., 3 marzo 2022, n. 7093; Cass. civ., 9 agosto 2021, n. 22497.

<sup>26</sup> Cass. civ., 22 settembre 2020, n. 19824; A. GORGONI, *Famiglie e minore età: dall'atto al rapporto*, Torino, 2021, pp. 255-256: l'Autore suggerisce una lettura estensiva, in base alla quale ammettere la dichiarazione giudiziale di maternità anche qualora la madre sia ancora in vita, laddove quest'ultima abbia vissuto con il figlio in modo continuativo e abbia di fatto assunto i doveri genitoriali.

<sup>27</sup> L. ZULLO, *Anonimato della partoriente e diritto dell'adottato all'accesso alle informazioni sulla famiglia di origine*, Milano, 2018, pp. 137-139.

segretezza si può procedere a contattare i fratelli per acquisirne il consenso. In caso contrario, la tutela dell'anonimato materno è destinata a prevalere, rendendo impraticabile la richiesta, giacché l'interpello dei fratelli risulterebbe altrimenti inevitabilmente lesivo della riservatezza della madre.

5. *La fecondazione eterologa.* – La legge 40/2004<sup>28</sup>, nella sua formulazione originaria, vietava espressamente il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita eterologa. Il divieto si fondava sull'idea che l'ingresso di un terzo nella genitorialità minasse la certezza dello *status filiationis* e introducesse rischi di mercificazione del corpo umano, determinato da un «commercio della maternità»<sup>29</sup>.

Con la sentenza n. 162/2014, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di tale divieto, nella parte in cui escludeva dall'accesso alle tecniche le coppie affette da sterilità assoluta o infertilità irreversibile per violazione dei principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di tutela della salute (art. 32 Cost.), oltre a comprimere in modo irragionevole il diritto della coppia a formare una famiglia (artt. 2 e 29 Cost.).

Un profilo centrale della pronuncia concerne l'interesse del nato: la Consulta ha affermato che il concepimento mediante PMA eterologa non compromette lo *status filiationis* - «elemento costitutivo dell'identità personale» - congruamente tutelato anche in assenza di legame genetico con entrambi i genitori, posto che il nato da fecondazione eterologa è figlio a tutti gli effetti della coppia che ha espresso il consenso, indipendentemente dalla provenienza dei gameti; è dunque la manifestazione di volontà che funge da «strumento tecnico di filiazione»<sup>30</sup>.

5.1. *Anonimato del donatore e diritto alla conoscenza del figlio.* – Nondimeno, non si può certo affermare che vi sia un appiattimento dell'interesse del nato alla sola posizione giuridica di figlio né una totale coincidenza tra discendenza biologica e *status filiationis*; anzi il desiderio del figlio di conoscere la propria genealogia biologica perlopiù prescinde dalla volontà di contestazione del proprio stato, non richiedendo che esso corrisponda alla verità biologica, bensì risulta espressivo dell'esigenza di «sapere da dove si viene, per realizzare una propria storia personale, per elaborare pienamente la propria identità»<sup>31</sup>.

La problematica dell'anonimato dei donatori di ovuli e gameti è già esplosa in Paesi europei in cui il ricorso alla pratica è consentito da un maggior numero di

---

<sup>28</sup> L. 40/2004, art. 4, co. 3, nella formulazione originaria: «È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo».

<sup>29</sup> C. CAMPIGLIO, *La p.m.a. nel quadro internazionale e transnazionale*, in *Trattato di biodiritto*, cit., pp. 1498 ss.

<sup>30</sup> E. DEL PRATO, *La scelta come strumento tecnico di filiazione*, in *Famiglia*, 2001, pp. 1035 ss.; F. ZAGARIA, *Fecondazione eterologa, status filiationis e diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini*, in *Persona e mercato*, 2021, II, pp. 370-392.

<sup>31</sup> L. D'AVACK, *Il diritto alle proprie origini, tra segreto, anonimato e verità, nella PMA con donatori/trici di gameti*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2012, II, pp. 815-836; M.G. STANZIONE, *Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini*, Torino, 2015, p. 24.

anni, ma è ragionevole ritenere che la medesima questione si porrà al raggiungimento della maggiore età dei nati in Italia dal 2014.

La legge è muta rispetto alla possibilità di conoscere l'identità del soggetto donante, limitandosi a prevedere che il donatore «non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi»<sup>32</sup>.

È ormai assodato che, affinché risulti lecito il sacrificio di un diritto, è richiesto un bilanciamento con un interesse altrettanto meritevole di tutela<sup>33</sup>: si consenta, dunque, di esprimere qualche perplessità in ordine all'elemento qui addotto come giustificatorio della compressione del diritto del nato alla conoscenza delle proprie origini, rimarcando come non sussista alcun diritto alla genitorialità, ma soltanto una aspirazione alla stessa<sup>34</sup>. L'ardua composizione tra tutela della riservatezza e tutela dell'identità personale contraddistingue sia il parto in anonimato che la fecondazione eterologa, non potendosi, tuttavia, ignorare la diversità di *ratio* sottesa alle due ipotesi: se indubbiamente l'anonimato nel primo caso è strumentale alla tutela della vita e della salute, beni di primario rilievo costituzionale, nel secondo appare funzionale alla realizzazione del desiderio genitoriale, rispetto a cui sembra preordinata la non rilevabilità dell'identità dei donatori, incentivati a donare dalla completa esenzione da futuri vincoli giuridici<sup>35</sup>. Non è allora forse questo l'unico ambito del diritto in cui ad un desiderio, pur meritevole e comprensibile, è consentito prevalere su un diritto? Ammettendo tale dubbio, un'ombra di sospetta illegittimità costituzionale calerebbe sulla materia, anche al confronto con il recente arresto costituzionale, inerente alla possibilità di accesso per le donne *single* alle procedure di p.m.a.<sup>36</sup>

---

<sup>32</sup> L. 40/2004, art. 9, co. 3; L. LENTI, *Dati genetici e procreazione medicalmente assistita*, in *Jus Civile*, 2024, I, pp. 44-52.

<sup>33</sup> PERLINGIERI, *Ragionevolezza e bilanciamento nell'interpretazione recente della Corte costituzionale*, cit., pp. 10-51.

<sup>34</sup> Cass. civ., 22 aprile 2020, n. 8029; Corte cost. 22 maggio 2025, n. 69: «L'interesse all'autodeterminazione procreativa, ascrivibile in pari tempo alla tutela della vita privata non è espressione di una libertà che abbia la stessa latitudine di ciò che la tecnica potenzialmente consente, né fonda una pretesa costitutiva di un diritto alla genitorialità»; in tal senso anche Corte cost. 26 marzo 2025, n. 33, Corte cost. 10 marzo 2021, n. 33, Corte cost. 11 novembre 2020, n. 230 e Corte cost. 30 ottobre 2019, n. 221; nonché, *Petithory Lanzmann c. Francia* (dec.) [CEDU], no. 23038/19, 5 dicembre 2019, par. 18; *Paradiso e Campanelli c. Italia* (dec.) [CEDU], no. 25358/12, 24 gennaio 2017, par. 141; *E.B. c. Francia* (dec.) [CEDU], no. 43546/02, 22 gennaio 2008, par. 41; *Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo* (dec.) [CEDU], no. 76240/01, 28 giugno 2007, par. 121; *Fretté c. Francia* (dec.) [CEDU], no. 36515/97, 26 febbraio 2002, par. 29.

<sup>35</sup> M. RIZZUTI, *Trattamento dei dati sanitari e recenti sviluppi del diritto di famiglia*, in *Diritto e salute*, 2017, II, pp. 30-36.

<sup>36</sup> Corte cost. 22 maggio 2025, n. 69, la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge 40/2004, confermando il divieto di accesso alle tecniche di p.m.a. per le donne *single*, ribadendo l'inesistenza di un diritto alla genitorialità. A parere di chi scrive, questo epilogo è stato determinato esclusivamente dall'assenza di una bigenitorialità, rispetto alla quale la Consulta si è rimessa alla discrezionalità legislativa, ma occorre ribattere che il favor esistente nel nostro ordinamento rispetto all'esistenza di due figure genitoriali (*rectius*: due genitori di sesso diverso) è un principio non assoluto, bensì tendenziale, e che un diritto alla genitorialità o esiste per tutti o per nessuno; M. DI MASI, *Le sentenze nn. 68 e 69/2025 ovvero dello strabismo della Corte costituzionale*, in *Questione Giustizia*, 2025, 1 ss.

6. *Profili comparatistici rispetto all'anonimato materno.* – Il tema dell'anonimato materno e del diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini costituisce un nodo problematico nel panorama europeo, segnato da profonde divergenze normative e socioculturali. Mentre ordinamenti come quello francese e italiano mantengono il principio del parto anonimo, quale strumento di tutela sociale, altri sistemi giuridici, quali quelli spagnolo, tedesco e svedese, attribuiscono prevalenza al diritto alla verità biologica, configurandolo quale corollario della dignità e del libero sviluppo della personalità.

In Francia, l'anonimato, dal 2002 non più irreversibile, è temperato dal ruolo del *Conseil National pour l'accès aux origines personnelles* (CNAOP), che media tra esigenze confliggenti, senza tuttavia sacrificare la facoltà di veto materno. In Spagna, al contrario, la giurisprudenza costituzionale ha elevato il diritto del figlio a conoscere le proprie radici a valore preminente, sancendo l'illegittimità della segretezza assoluta. La Germania - così come Svezia, Belgio, Austria e Svizzera - coerentemente con il principio "*mater semper certa est*", rifiuta il parto anonimo e tutela in via primaria l'identificazione materna. Peculiare l'esperienza svedese, in cui si rinviene un'assunzione di responsabilità statale verso l'accertamento della paternità, a garanzia di una piena corrispondenza tra verità biologica e verità legale. In Inghilterra e, in genere, nei Paesi di *common law* si afferma, infine, il modello di "*open adoption*", che, attraverso registri e strumenti di mediazione, promuove un equilibrio dinamico tra legami d'origine e vincoli adottivi<sup>37</sup>.

Ne emerge, dunque, un mosaico complesso, in cui il bilanciamento tra anonimato e diritto alle origini riflette concezioni diverse di filiazione, identità e responsabilità pubblica.

6.1. *Prospettiva comparatistica rispetto alla PMA eterologa.* – Un confronto a livello internazionale risulta utile anche in materia di procreazione medicalmente assistita eterologa, dove si registra un progressivo superamento dell'anonimato del donatore, a vantaggio del diritto del nato alla conoscenza delle proprie origini genetiche. In tal senso, emblematico è il caso del Regno Unito, che già nel 2004 ha sancito la possibilità per i figli nati da eterologa di accedere ai dati non identificativi del donatore, nonché, *pro futuro*, anche quelli anagrafici, affermando la centralità della verità biologica quale fondamento identitario<sup>38</sup>.

Analogamente, la Francia, attraverso la riforma del 2021 del *Code de la Santé Publique* (artt. L. 2143-2 ss. CSP), ha introdotto un sistema che, pur rispettando il consenso originario del donatore, attribuisce al nato maggiorenne il diritto di ottenere sia informazioni identificative sia dati sanitari e personali del proprio genitore genetico. Tale evoluzione normativa si è intrecciata con la giurisprudenza della Corte EDU<sup>39</sup>, la quale ha riconosciuto la conoscenza delle proprie origini

<sup>37</sup> ZULLO, *Anonimato della partoriente e diritto dell'adottato all'accesso alle informazioni sulla famiglia di origine*, cit., pp. 139 ss.

<sup>38</sup> D. ROSANI, *Il diritto a conoscere le proprie origini nella fecondazione eterologa: caso italiano e l'esperienza estera*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, 2016, I, pp. 211-239.

<sup>39</sup> *Gauvin-Fournis e Silliau c. Francia* (dec.) [CEDU], nos. 21424/16 e 45728/17, 7 settembre 2023.

come componente essenziale dell'identità personale, affermando la natura ormai obsoleta dell'anonimato in un'epoca segnata dalla genomica e dai big data<sup>40</sup>.

A livello comparato, emerge una chiara tendenza in Europa: Paesi quali Austria, Germania, Svezia e Svizzera non prevedono più l'anonimato, istituendo registri nazionali dei donatori; in particolare la Svizzera, dal 2001, garantisce agli individui concepiti con gameti eterologhi l'accesso alle generalità del donatore, una volta raggiunta la maggiore età, con procedure semplificate dal 2019<sup>41</sup>.

A sostegno di tale orientamento si colloca anche la Raccomandazione 2156/2019 del Consiglio d'Europa, la quale invita gli Stati membri a vietare l'anonimato nelle nuove donazioni, a istituire registri nazionali e a disciplinare in modo rigoroso il numero di donazioni, prevenendo altresì rischi sanitari e di consanguineità.

Ne risulta un quadro in cui l'interesse del nato prevale sistematicamente sul diritto del donatore alla riservatezza: se per quest'ultimo la partecipazione alla genitorialità resta un atto privo di implicazioni esistenziali profonde, per il primo l'accesso alla verità biologica si configura quale diritto fondamentale, protetto dall'art. 8 CEDU e dai principi costituzionali sullo sviluppo della personalità.

Si noti come questa differenza di tutele normative porti a risultati irragionevoli. Difatti, si immagini l'ipotesi in cui dal medesimo materiale genetico vengano concepiti due figli: nel caso italiano, il donatore resta avvolto dall'anonimato, mentre in altri ordinamenti europei egli è tenuto a fornire al nato le proprie generalità. La questione si fa ancor più paradossale se si considera che gran parte dei gameti impiegati in Italia – in particolare quelli femminili – proviene da cliniche estere, a causa della cronica scarsità di donazioni nazionali. Ne risulta un'evidente e arbitraria discrasia di trattamento tra chi nasce nel nostro Paese e chi, con gli stessi gameti e dunque con il medesimo patrimonio genetico, viene concepito in uno Stato che riconosce il diritto a conoscere l'identità del donatore: al medesimo soggetto genetico si applicano così discipline diametralmente opposte.

7. *Conclusioni.* – Il conflitto tra anonimato della madre e diritto del figlio a conoscere le proprie origini si presenta come un nodo gordiano del diritto di famiglia contemporaneo, che taluni arresti giurisprudenziali hanno tentato di

---

<sup>40</sup> L. LENTI, *Dati genetici e procreazione medicalmente assistita*, in *Jus civile*, 2024, I, pp. 44-52: l'A. ben illustra la nuova normativa vigente in Francia, in base alla quale si stabilisce che una persona concepita tramite PMA eterologa ha il diritto di conoscere l'identità e i dati non identificativi del donatore, il quale deve acconsentire alla futura comunicazione di tali informazioni (età, condizioni fisiche, situazioni familiari e professionali del donatore), pena il rifiuto della donazione stessa. La morte non impedisce tale divulgazione. I dati relativi al donatore sono raccolti e conservati dall'*Agence de la biomédecine* e resi accessibili tramite la Commissione CAPADD, la quale può rivolgersi ai donatori precedenti, che invece avevano garantito l'anonimato, per ottenere il consenso alla comunicazione dei dati, pur non potendo superare l'eventuale rifiuto. Inoltre, i medici possono accedere alle informazioni mediche non identificative per finalità terapeutiche o preventive.

<sup>41</sup> I. PRETELLI, *Il diritto di conoscere le proprie origini con particolare riferimento a figlie e figli di ascendenza multipla o complessa*, in *La surrogazione di maternità nel prisma del diritto*, a cura di F. Pesce, Napoli, 2022, pp. 169-204.

recidere attraverso operazioni di ricomposizione assiologica, in considerazione della perdurante inerzia legislativa. La mancanza di una riforma organica ha dato adito ad aporie sistematiche dei Tribunali, con conseguente difformità di tutela.

In ragione della sua *ratio*, l'anonimato materno, a parere di chi scrive, non può che mantenere una centralità e garanzia di tutela, pena la inefficacia dello strumento stesso: le donne che ricorrono a tale decisione, pur trovandosi di regola in condizioni di vita di estrema difficoltà, realizzano una scelta responsabile e coraggiosa, che ha quale obiettivo la tutela del nato medesimo e che, come tale, si iscrive all'interno del principio cardine del "*best interest of the child*", benché ciò emerga solo indirettamente.

Nondimeno, permane la polarità rispetto al diritto del figlio alla conoscenza della propria genealogia genetica, il quale non può essere sacrificato sull'altare della assolutezza del segreto; in tale prospettiva, positiva è infatti la previsione dell'interpello. Tuttavia, solo uno strutturale (dis)equilibrio tra le due posizioni in esame, coerente con la *ratio* sottesa all'istituto, sembra essere in grado di realizzare una effettiva ponderazione: il diritto non è chiamato a realizzare un mondo perfetto, ma il migliore tra quelli possibili<sup>42</sup>, sensibile alle diverse istanze sociali, ma conscio anche che il fulcro di certi diritti, pur comprimendone altri, rimane necessariamente insacrificabile.

Al netto di quanto fin qui esposto, sarebbe da accogliere con favore – e con particolare urgenza relativamente alle questioni più discusse tra la giurisprudenza – l'introduzione di un protocollo uniforme a livello nazionale che disciplini per via legislativa l'interpello, prevedendo al contempo cautele procedurali volte a garantire la massima riservatezza della donna e della sua identità sociale.

Un ulteriore correttivo strutturale sarebbe rappresentato dalla creazione di un organo terzo che consenta alla madre di revocare, in qualunque momento, la propria dichiarazione di anonimato, sulla scorta dell'ente francese CNAOP, con contestuale comunicazione al figlio in merito a tale decisione, con l'idoneo supporto di figure professionali, quali psicologi e mediatori familiari; rispetto a quest'ultimo, in via speculare rispetto alla madre biologica, va però tutelato anche l'eventuale diritto di non sapere<sup>43</sup>.

Se dunque ogni aspetto della filiazione deve essere letto in base al principio paidocentrico, non ci si può allora esimere dal manifestare delle perplessità in ordine al bilanciamento raggiunto nei casi di p.m.a. eterologa, posto che in tale ipotesi la preminenza attribuita al diritto all'anonimato del donatore non appare sorretta da una *ratio* di pari intensità rispetto a quella che pervade quello materno;

---

<sup>42</sup> Il rinvio è naturalmente al noto filosofo G.W. Leibniz.

<sup>43</sup> C. SCOGNAMIGLIO, *Sul diritto dell'adottato ad ignorare l'identità dei propri genitori naturali*, in *Giurisprudenza italiana*, 1988, p. 105; M.G. STANZIONE, *Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini*, cit., p. 29: «Il diritto del figlio ad un armonioso sviluppo della sua personalità comprende il diritto di conoscere le proprie origini così come il suo opposto, il diritto di non sapere. La scelta tra le due strade, ovviamente, implica che egli sia informato dai genitori delle circostanze della sua nascita, della non coincidenza della filiazione giuridica e sociale con quella biologica».

dunque qui una maggiore attenzione all'aspetto della tutela dell'identità del nato appare auspicabile.

Nella fecondazione eterologa e nel parto anonimo i diritti in gioco si trovano solo apparentemente in analogia: il donatore non ha alcun coinvolgimento emotivo o progettuale, diversamente dalla madre biologica, rispetto alla quale il ricordo del parto può avere effetti destabilizzanti<sup>44</sup>. Si sottolinea, nuovamente, come il diritto all'oblio materno sia teleologicamente orientato alla protezione di un principio di vita già in essere, mentre la scelta di donare i propri gameti, la quale – a differenza del concepimento – è sempre ponderata e intenzionale, intervenga in un momento in cui non vi è ancora un nascituro da tutelare.

In ultima istanza, i mutamenti socioculturali impongono di discernere con precisione quali valori debbano restare intangibili e quali siano invece soggetti a ponderazione, affinché il diritto possa adeguarsi alle nuove realtà senza tradire i principi fondamentali della tutela della filiazione.

---

<sup>44</sup> LENTI, *Dati genetici e procreazione medicalmente assistita*, cit., pp. 44-52.